

Conferimento o scissione? Uno strumento in più per le operazioni di riorganizzazione delle holding familiari

di Paolo Ludovici, Andrea Gallizioli e Paolo Giuriani – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

www.gpblex.it

Redatto in data 26 Giugno 2023

Il Decreto Legislativo n. 19/2023 ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova operazione straordinaria: la scissione mediante scorporo. Si tratta di una particolare forma di scissione mediante la quale le azioni/quote della società beneficiaria non vengono attribuite ai soci della scissa ma alla scissa stessa. In tal modo si ottengono effetti economici analoghi a quelli di un conferimento ma attraverso un regime giuridico e fiscale differente. Si tratta di una soluzione da valutare con interesse anche nel contesto di determinate operazioni di riorganizzazione di holding familiari.

L'articolo 2506.1 del Codice civile, introdotto dal Decreto Legislativo n. 19 del 2 marzo 2023 (recependo la Direttiva UE 2019/2121), disciplina la nuova operazione di "scissione mediante scorporo", ossia un'operazione di scissione parziale per effetto della quale le azioni o quote della beneficiaria – la norma prevede espressamente che si debba trattare di una società di nuova costituzione – non vengono assegnate ai soci della scissa, come avviene generalmente in un'ordinaria operazione di scissione, ma alla scissa stessa.


L'operazione determina i medesimi effetti economici di un'operazione di conferimento a favore di una società di nuova costituzione, realizzandoli però attraverso un differente regime civilistico. Mentre il conferimento è un'operazione "traslativa", la scissione rappresenta un'operazione "successoria": le attività e le passività, nonché i rapporti contrattuali, vengono trasferiti alla beneficiaria

senza soluzione di continuità. La natura "successoria" dell'operazione comporta effetti anche ai fini del regime di responsabilità, posto che la beneficiaria rimane responsabile delle passività della scissa (seppur



nei limiti del patrimonio ricevuto). Nel conferimento ciò si verifica solamente in alcune circostanze, ad esempio quando il conferimento ha ad oggetto un'azienda.

Le due operazioni sono caratterizzate anche da un diverso regime fiscale. Fatta salva l'ipotesi del conferimento di azienda – per il quale è previsto uno specifico regime di neutralità fiscale – il conferimento è a tutti gli effetti un'operazione fiscalmente "realizzativa" che determina i medesimi effetti che si avrebbero con la cessione a valori di mercato delle attività e delle passività conferite e, in particolare: (i) l'emersione di plusvalori imponibili in capo alla conferente, (ii) il riallineamento del valore fiscale dei beni al rispettivo valore corrente in capo alla conferitaria, (iii) l'interruzione di eventuali "periodi di possesso" rilevanti ai fini dell'applicazione di regimi di favore e (iv) l'applicazione di eventuali imposte indirette (quali l'imposta di registro o l'IVA). Tutto questo non si verifica invece nell'ambito di una scissione, che sotto il profilo fiscale rappresenta un'operazione neutrale, tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini dell'imposte indirette.



Quando può convenire quindi valutare l'utilizzo di una scissione con scorporo, in luogo di un conferimento?

La risposta dipende dalle attività e passività che si intendono trasferire ad una società partecipata.

Se si tratta infatti di un'azienda – eventualmente oggetto di una successiva cessione – il conferimento rimarrà verosimilmente l'operazione preferibile, salvo casi particolari, quali ad esempio la presenza di asset esteri (laddove il Paese estero preveda un diverso regime di imponibilità per il conferimento rispetto che per la scissione) o l'esistenza di vincoli di natura regolamentare / finanziaria (l'operazione di conferimento potrebbe ad esempio comportare una procedura autorizzativa da parte di terzi più complessa).

Nel caso invece i beni oggetto del trasferimento non configurino un'azienda – oppure come può spesso capitare, la configurabilità di un'azienda sia dubbia e potenzialmente oggetto di contestazioni – la scissione con scorporo potrebbe avere indubbi vantaggi. Rispetto al conferimento sarebbe infatti consentito trasferire i beni a favore della società neocostituita in regime di neutralità fiscale e senza incertezze sul regime applicabile.

Nel contesto di operazioni di riorganizzazione di holding familiari, tale operazione potrebbe ad esempio essere utile nel caso in cui si ponga l'esigenza di segregare dalla holding, in uno o più veicoli sottostanti, determinati assets (ad esempio, complessi immobiliari o determinate attività finanziarie) caratterizzati da profili di rischio o di gestione molto differenti tra loro.